

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI

Statuto dell'Unione dei Comuni Bucine Pergine Valdarno Laterina.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

1. E' costituita tra i Comuni di Bucine, Laterina, e Pergine Valdarno, l'Unione di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni.

2. L'Unione è Ente Locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L'Unione ha proprio stemma e gonfalone.

5. I Comuni, nel rispetto della normativa vigente, istituiscono l'Unione dei Comuni per l'esercizio degli specifici compiti o funzioni amministrative previsti nel presente Statuto garantendo l'invarianza della spesa.

Art. 2 Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione dei Comuni dei tre Colli".

2. L'Unione dei Comuni si identifica negli atti, nel sigillo e nel proprio gonfalone con il nome "Unione dei Comuni dei tre Colli". Lo stemma iniziale dell'Unione è composto da una rappresentazione dell'area geografica comprendente il territorio dei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno e potrà essere modificato previa deliberazione del Consiglio.

3. Il distintivo del Presidente è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dell'Unione, da portarsi a tracolla.

4. L'uso del Gonfalone è consentito previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

5. La riproduzione e l'uso dello stemma è autorizzato dalla Giunta dell'Unione.

6. La sede istituzionale dell'Unione dei Comuni dei tre Colli è ubicata presso il Comune di Pergine Valdarno. La sede legale ed Amministrativa è stabilita presso il Comune di Laterina.

7. Gli organi e i dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in sede diversa purché compresa nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

8. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

9. Gli atti degli Organi Istituzionali sono pubblicati nell'albo pretorio informatico dell'Unione. Fino alla costruzione del sito informatico saranno pubblicati all'albo pretorio informatico del Comune dove ha sede legale dell'Unione.

Art. 3 Finalità

1. L'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e di promuovere la progressiva integrazione dei Comuni che la costituiscono. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e delle leggi regionali in materia.

2. L'Unione dei Comuni tende quindi ad assumere l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - possono essere svolte con maggiore efficacia ed efficienza rispetto al Comune singolo, attraverso un'elevata specializzazione delle funzioni e un approccio multi disciplinare ai problemi.

3. L'Unione si pone altresì, informandosi nei rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio di leale collaborazione, la finalità strategica di perseguire obiettivi di:

a - pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nelle aree svantaggiate dei comuni);

b - efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

c - efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;

d - sviluppo di politiche integrate unitarie, per im-

piegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;

e - peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);

f - valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità;

g - promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

4. L'Unione si pone altresì l'obiettivo di attivare un percorso graduale e condiviso fra tutti i Comuni aderenti per verificare la possibilità, tempi e condizioni per giungere all'eventuale costituzione del Comune Unico.

Art. 4

Principi della partecipazione

L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 5

Funzioni e servizi fondamentali

L'Unione attiverà gradualmente le funzioni per cui, in base alle normative vigenti, sussiste l'obbligo di gestione associata.

L'Unione esercita altresì, secondo quanto verrà disciplinato tramite apposite convenzioni, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

Gestione associata del personale-organizzazione;

Gestione associata Ufficio Tributi;

Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive;

Gestione associata dei servizi sociali e RSA;

Gestione associata Ufficio Urbanistica;

Gestione associata dei Lavori Pubblici;

Gestione associata dei servizi informatici e della comunicazione;

Gestione associata dei servizi di protezione civile.

L'Unione esercita altresì le funzioni complementari o strumentali connesse e consequenziali all'attivazione delle gestioni di cui al comma 2.

Le convenzioni per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 saranno approvate entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 6

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di tutte le funzioni e servizi di competenza degli Enti Locali o attribuiti dalla Regione o dallo Stato, in base alle discipline vigenti.

I Comuni aderenti possono altresì conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 7

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 5 e 6 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 18.08.2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

L'Unione può stipulare una convenzione con singoli comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del TUEL, a condizione che l'Unione sia l'Ente responsabile dell'esercizio associato.

L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempre che le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

Art. 8

Modalità di attribuzione delle funzioni e dei servizi

1. Le funzioni di cui agli art. 5 e 6 sono trasferite dai Comuni all'Unione mediante specifiche convenzioni adottate a maggioranza semplice da parte dei Consigli Comunali degli enti che intendono esercitare la funzione. E' possibile approvare le convenzioni relative ai servizi già svolti in forma associata contestualmente all'elezione dei Consiglieri che andranno a far parte del Consiglio dell'Unione.

2. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

a - il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;

b - i rapporti finanziari tra gli enti;

c - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

d - decorrenza, durata, tempi e modalità.

3. Le funzioni già svolte da altre forme associative costituite nella zona dell'Unione dei Comuni potranno essere attivate sulla base di convenzioni che regolino i rapporti successivi tra tali forme associative e l'Unione.

4. In linea generale e salvo accordi diversi, i procedimenti avviati da un ente sono conclusi dall'ente medesimo, anche se successivamente al trasferimento della funzione in cui risultano compresi.

5. E' ammesso il trasferimento o delega di esercizio di funzioni e servizi anche da parte di un solo comune componente l'Unione, salvo diversa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

6. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al singolo Comune competenze amministrative residuali.

7. I Comuni si impegnano a ridefinire entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 9

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni associate, conferite o assegnate

L'Unione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli uffici associati costituiti per lo svolgimento di funzioni e servizi di competenza comunale nei termini indicati dall'articolo 8 del presente Statuto e dalle convenzioni con cui si trasferiscono le funzioni.

L'Unione svolge altresì le ulteriori funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

Art. 10

Standard comuni di funzionamento

1. L'Unione individua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione

di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nei comuni dell'Unione.

2. Nel percorso in direzione di tale obiettivo, resta salva la facoltà per il singolo ente aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio diversi o superiori al livello comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

3. L'Unione riconosce la possibilità di un diverso standard di attribuzione di funzioni da parte dei comuni in posizione di confine o 'cerniera' con altri ambiti territoriali, che rappresentano comunque un valore aggiunto per l'Unione in direzione di strategie di area vasta.

4. La verifica del raggiungimento degli standard è attribuito al sistema del controllo di gestione interna e all'Organismo Indipendente di Valutazione/ Nucleo di Valutazione.

Art. 11

Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più convenzioni, ma non dall'Unione. La revoca di funzioni e servizi già trasferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali interessati, a maggioranza semplice, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'Unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

2. Il Consiglio dell'Unione, in rapporto all'entità della revoca ed al mantenimento della regolare funzionalità dell'Unione, può azionare il procedimento di esclusione previsto all'art. 61 del presente statuto.

3. La revoca non è consentita per le funzioni e i servizi per i quali vi è obbligo di gestione in forma associata.

Art. 12

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, adesione, esclusione e revoca di funzioni

1. Gli atti di scioglimento, recesso, esclusione, adesione e revoca di funzioni acquistano efficacia nei tempi e con le modalità previsti nei rispettivi articoli.

2. In tutte le casistiche soprarichiamate, il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario dell'Unione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti

dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

3. Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

4. Nei casi scioglimento, recesso, esclusione o di revoca di funzioni, il comune 'uscente' rimane obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento che produce l'uscita dall'Unione o la revoca di funzioni.

5. Il comune che aderisce all'Unione successivamente alla sua costituzione è tenuto al versamento di una quota straordinaria di ingresso, commisurata alla quota di patrimonio costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

6. Il piano di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà nominato dal Direttore Generale della Presidenza della Regione Toscana.

Art. 13

Cooperazione rafforzata

1. La cooperazione rafforzata si esplica attraverso:

a. la possibilità di organizzare gli assetti interni e funzionali per sottoinsiemi autonomi nell'ambito di servizi svolti per tutti i comuni aderenti all'Unione, tenuto conto che, per alcuni settori operativi, la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale della Unione dei Comuni;

b. la possibilità di fornire maggiore livello di servizio agli enti che lo richiedono e conferiscono maggiori risorse;

c. la possibilità di esercitare funzioni in forma associata anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori.

2. In ogni caso, rimangono unici e non frazionati i

livelli apicali dell'Unione e le dotazioni economiche e patrimoniali.

3. Nelle materie in cui si opera con l'istituto della cooperazione rafforzata si applicano le procedure appositamente dettate nel presente statuto.

4. L'Unione può non accettare l'attribuzione parziale di una singola funzione da parte di uno o più comuni, a meno che i procedimenti attribuiti non siano gli stessi da parte di tutti gli enti aderenti.

Art. 14

Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. La progettazione di un servizio da gestire in modo associato deve attivare le seguenti fasi:

a. determinazione degli standard di risultato e dei fabbisogni di personale,
b. definizione dell'architettura funzionale
c. individuazione dei parametri per il calcolo delle quote di cofinanziamento da parte dei singoli comuni.

2. Le spese dell'Unione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti, in rapporto ai seguenti criteri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

a. popolazione residente nel comune;
b. numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo comune;
c. superficie territoriale del comune;
d. altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno delle convenzioni.

3. Le entrate attribuite all'Unione sono di norma imputate in riduzione della spesa sostenuta e da ripartire; in caso di entrate superiori al fabbisogno, le eccedenze sono attribuite ai singoli enti in relazione alla provenienza delle entrate stesse.

4. L'impiego dei parametri di cui al comma precedente deve essere articolato in modo da evitare, nel breve periodo, sensibili scarti di spesa per un singolo comune rispetto alla situazione antecedente all'ingresso nell'Unione, tenuto conto anche di eventuali economie di spesa interne al singolo ente.

Art. 15

Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni un elemento strategico per la propria piena funzionalità e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

2. La programmazione dell'Unione si sviluppa in

rapporto e connessione con quella degli enti aderenti, in base ai meccanismi definiti nell'atto costitutivo e nei regolamenti di organizzazione dell'Unione e degli enti aderenti.

3. Oltre a quanto previsto del presente Statuto, l'informazione rispetto agli enti locali partecipanti ed i collegamenti tra i Comuni e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita alla Giunta e agli Esecutivi dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata attraverso l'apposito sito web dell'Unione.

4. Le intersezioni di competenze tra i Consigli comunali e il Consiglio dell'Unione sono regolati attraverso reciproche disposizioni regolamentari che da un lato evitino duplicazioni e sovrapposizioni di ruolo, ma dall'altro assicurino i necessari rapporti di reciproca influenza. In particolare, i Consigli Comunali possono far pervenire all'Unione, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, le proprie valutazioni e orientamenti in merito ad atti programmatori demandati all'Unione e da adottarsi con riferimento all'anno successivo. Di tali orientamenti dovrà essere tenuto obbligatoriamente conto, anche in caso di non accoglimento, nell'atto di indirizzo e/o programmazione che l'Unione è tenuta ad adottare.

5. I Consigli Comunali mantengono le funzioni di indirizzo e controllo politico nei modi previsti dal regolamento del consiglio dell'Unione.

Art. 16

Governance locale

1. Per governance locale si deve intendere "l'insieme di interrelazioni che, su scala locale, danno luogo a scelte di governo".

2. La scelta di basarsi su un sistema di governance partecipata si fonda sull'assunto che solo politiche ed azioni largamente condivise con tutti i portatori di interesse dell'organizzazione possono produrre risultati significativi ed effetti moltiplicativi.

3. L'Unione si caratterizza per l'applicazione generalizzata di un sistema di governance locale, fondato sui principi di partecipazione, trasparenza, valorizzazione del capitale sociale, integrazione.

4. Il sistema di governance si sostanzia in un patto sottoscritto con tutte le organizzazioni interessate che definisca:

a. Un sistema di regole condivise, che individui in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione;

b. La partecipazione di organismi rappresentativi della realtà politica sociale e sindacale, alla predisposizione di piani operativi;

c. Metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;

d. la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.

5. L'Unione promuove forme di collaborazione, anche attraverso apposite convenzioni o accordi, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale, sindacale e del terzo settore.

6. L'Unione riconosce nella formazione, sia rivolta all'interno che all'esterno dell'organizzazione, uno strumento fondamentale per realizzare cambiamenti strategici nel contesto locale e realizzare un sistema di governance partecipato anche dalle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate.

Art. 17

Modello di riferimento

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale.

2. Gli sportelli al pubblico istituiti presso ciascun ente rappresentano, in questo modello, l'interfaccia a cui i cittadini potranno rivolgersi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per le procedure rientranti nella competenza dell'Unione.

3. In tal senso l'Unione si organizza su uno o più poli operativi in base a valutazioni di economicità e integrazione dei ruoli, ponendo l'obiettivo di una progressiva specializzazione degli addetti, attraverso la quale incrementare la qualità e l'efficacia delle prestazioni al pubblico.

4. Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

Art. 18

Programmazione strategica

1. Il Presidente rende disponibili ai membri del Consiglio la bozza delle linee programmatiche di carattere strategico del proprio mandato mediante deposito delle stesse presso la segreteria generale dell'Unione almeno 30 giorni prima del termine previsto per la presentazione al Consiglio, dandone comunicazione scritta ai Consiglieri medesimi.

2. Nei 15 giorni successivi al deposito, i membri del Consiglio possono formulare proposte di variazione e integrazione agli indirizzi proposti dal Presidente.

3. Il Presidente, in occasione della presentazione ufficiale delle linee programmatiche al Consiglio, espone le proposte di integrazione e modifica ricevute, esplicitando le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle proposte stesse.

CAPO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 19 Organi dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a. Il Consiglio
- b. La Giunta
- c. il Presidente.

2. I componenti o i titolari degli organi di governo dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari. Nel caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni entro 20 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

3. In tutti i casi i Sindaci eletti partecipano immediatamente come componenti alla Giunta dell'Unione.

4. La rappresentanza degli organi collegiali, limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche, è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti. In tale periodo, qualora il rinnovo interessi la maggioranza degli enti componenti l'Unione, l'attività potrà riguardare solo l'ordinaria amministrazione.

5. Sono organi tecnici dell'Unione:

- a. Il Segretario;
- b. I Responsabili di Posizione organizzativa e la conferenza dei Responsabili di Posizione organizzativa;
- c. Il Revisore dei conti.

6. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti interni.

Art. 20

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Le prerogative degli amministratori dell'Unione sono disciplinate dalle norme in materia di enti locali.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Art. 21

Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da un numero di rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte così determinati:

n. 1 consigliere di maggioranza e n. 1 consigliere di minoranza eletti tra i consiglieri di ciascun comune, per i comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti; dal Sindaco e quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza per i comuni con popolazione sopra i 10.000 abitanti.

L'elezione dei consiglieri viene fatta dai consigli comunali con voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 68/2011, deve essere garantita la presenza nel Consiglio dell'Unione di rappresentanti dell'uno e dell'altro genere; a tal fine tutti i Consigli Comunali dei Comuni sopra i 10.000 abitanti al momento della elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione dovranno garantire la rappresentanza di genere.

In caso di elezioni il Consiglio Comunale provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno all'Unione entro venti giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale;

In caso di cessazione o dimissioni da consigliere dell'Unione il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario entro venti giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione;

Se i rappresentanti dei Consigli Comunali non sono eletti nei termini di cui ai commi 4 e 5 sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione:

- il consigliere/consiglieri comunale di maggioranza che ha/hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età o se sono dello stesso genere il consigliere di diverso genere che ha riportato la maggiore cifra individuale o più anziano di età tra i consiglieri dello stesso genere;

- il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo e 73, comma 11, del TUEL, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età o se sono dello stesso

genere il consigliere di diverso genere che ha riportato la maggiore cifra individuale o più anziano di età tra i consiglieri dello stesso genere.

Art. 22

Sostituzione dei rappresentanti del comune

1. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui all'articolo 21.

2. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

3. Il comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui all'articolo 21, sostituire i rappresentanti eletti. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

Art. 23

Entrata in carica e cessazione del rappresentante del comune

1. Il rappresentante del comune entra in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi dell'articolo 21 entra in carica allo spirare del termine medesimo.

2. Il rappresentante del comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica. Se il consiglio dell'unione è stato sciolto, i nuovi consiglieri esercitano le funzioni dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

3. Il consiglio dell'unione provvede, nella prima seduta utile, alla convalida del rappresentante eletto o di diritto.

4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del TUEL, il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla legge R.T. n. 68/2011;

b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del TUEL; la cessazione dalla carica di consigliere

dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del TUEL;

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state assunte al protocollo dell'unione;

g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'articolo, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio.

5. Il rappresentante del comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere dell'unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'articolo 22.

6. Non può ricoprire la carica di consigliere dell'Unione il dipendente di uno dei comuni dell'Unione.

7. Se la cessazione del consigliere dell'unione interviene dopo la convocazione del consiglio dell'unione, essa può essere rilevata anche al momento all'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del consiglio con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 24

Commissario del comune

1. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

Art. 25

Consiglio dell'unione

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'unione. Ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42 del TUEL.

2. Il consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del TUEL.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede regolamentare.

Art. 26

Sedute e deliberazioni del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di 1/5 dei consiglieri dell'Unione.

Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 27

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal

momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 20 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 28

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. La prima seduta di insediamento del Consiglio è convocata dal Sindaco del Comune dove ha sede legale l'Unione, che assume le funzioni di Presidente temporaneo, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di nomina dei consiglieri e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, il Consiglio accerta la propria regolare costituzione, procede alla convalida degli eletti, verificando eventuali casi di incompatibilità e procede all'elezione del Presidente dell'Unione.

3. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente dell'Unione con comunicazione indicante l'ordine del giorno.

4. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.

6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il

Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

7. Il Consiglio è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze diverse ove previste.

8. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 29 Giunta dell'unione

1. La giunta dell'unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. La giunta collabora con il presidente dell'unione nel governo dell'ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei componenti. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe assegnate agli assessori per curare particolari settori.

3. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di membro della Giunta, il Sindaco conferisce delega permanente ad un assessore del proprio Comune.

4. Non sono ammissibili le dimissioni da componente della Giunta dell'Unione, salvo che per far fronte a situazioni di incompatibilità.

5. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione.

Art. 30 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti

dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

4. In particolare, la Giunta:
attuа gli indirizzi del Consiglio;
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
riferisce al Consiglio sulla propria attività;
adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

Competono in particolare alla Giunta: l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni zonali;

con atti assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;

approva, all'unanimità dei componenti, la convenzione di cui agli articoli 5, 6 e 7;

delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 41.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera h) ed i), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

6. La Giunta istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

7. Il Presidente o gli assessori possono, previo parere conforme della Giunta, attribuire deleghe specifiche agli assessori dei Comuni dell'Unione.

8. Gli assessori delegati partecipano alle Giunte e alle Assemblee dell'Unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.

Art. 31

Funzionamento della Giunta

Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza di 2/3 dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

In caso di impossibilità a partecipare, ciascun Sindaco è, di regola, sostituito dal proprio vicesindaco, oppure, può conferire delega scritta ad un assessore, valevole per una specifica Giunta.

Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio del comune in cui l'Unione ha sede per quindici giorni consecutivi e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento.

La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 32

Presidente dell'unione

Il presidente dell'unione è eletto dal consiglio, ogni due anni, a rotazione tra i sindaci dei comuni associati.

Il presidente rappresenta l'unione, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il presidente può nominare tra i componenti della giunta il sindaco che lo sostituisce in casi di assenza o impedimento temporanei. In mancanza di nomina, le funzioni di vicepresidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.

Fino all'elezione del presidente da parte del consiglio dell'unione, che devono avvenire entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio medesimo, assume temporaneamente la presidenza, il sindaco del comune dove ha sede legale l'unione.

Valgono per il presidente dell'unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il sindaco.

Nei casi di cui al comma precedente, entro venti giorni il consiglio è convocato per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente cessa automaticamente dalla carica in tutti i casi in cui egli perda lo status di sindaco. In tali casi il consiglio dell'unione procede a nuova elezione del presidente entro i successivi sessanta giorni, e in questo periodo il vicepresidente assume le funzioni di presidente.

Nel caso particolare in cui il presidente cessa dalla carica di sindaco per scadenza del mandato amministrativo, si procede a nuova elezione del presidente secondo le regole della rotazione, ed entro i successivi sessanta giorni così come previsto nel comma precedente; tuttavia, solo in tale evenienza, fino alla elezione del nuovo presidente, assume temporaneamente la presidenza il sindaco del comune che esprimeva il presidente prima della scadenza del mandato amministrativo.

Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Il presidente cessa dalla carica in caso d'approvazione da parte del consiglio dell'unione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica (ad eccezione del caso indicato al comma 8), le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche, come previsto dal precedente comma 3.

Art. 33

Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge R.T. n. 68/2011.

Art. 34

Il Vicepresidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente dell'Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia

del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di Vicepresidente dell'Unione sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 35 Incompatibilità

1. Non possono comunque ricoprire cariche negli organi di governo dell'unione di comuni, quantunque sindaci o consiglieri comunali:

a) il dipendente dell'unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita;

b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Non può ricoprire la carica di consigliere dell'Unione il dipendente di uno dei comuni dell'Unione.

3. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il consiglio dell'unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL.

4. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è un sindaco, le relative funzioni vengono esercitate dal vicesindaco. In caso di incompatibilità anche del vicesindaco, questi è sostituito dall'assessore del comune più anziano di età, e, in caso di ulteriore incompatibilità, dall'assessore del comune che segue nell'ordine di anzianità. La cessazione in qualsiasi momento della causa di incompatibilità del sindaco è accertata dal consiglio dell'unione e comporta il reintegro nelle funzioni di componente del consiglio e della giunta dell'unione, in sostituzione del vicesindaco o dell'assessore del comune.

5. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il sindaco che ricopre la carica di presidente dell'unione, il presidente decade dalla carica.

6. Il soggetto che sostituisce il sindaco ai sensi del comma 3 cessa comunque dalla carica di componente del consiglio e della giunta dell'unione a seguito di cessazione della carica di assessore del comune. In tal caso, è sostituito a sua volta dall'assessore del comune in carica che segue nell'ordine di anzianità.

Art. 36 Dimissioni

1. Le dimissioni sono indirizzate rispettivamente alla giunta o al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data

non anteriore a cinque giorni. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono prive di effetti. Sono altresì prive di effetti le dimissioni dagli organi collegiali dell'unione del soggetto che sostituisce il sindaco nei casi previsti dall'articolo 24.

Art. 37 Conferenze di settore

1. Le Conferenze di settore sono organismi di amministrazione dell'Unione con funzioni preparatorie, esecutive e consultive dell'attività e delle decisioni della Giunta e della Conferenza dei Sindaci, fatte salve le competenze del Segretario e dei Responsabili di Posizione organizzativa. Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla Giunta e dai regolamenti di funzionamento.

2. Le conferenze sono istituite con provvedimento unico di Giunta in numero adeguato per seguire compiutamente le sfere di attività di competenza dell'Unione.

3. Le Conferenze di settore sono composte: dal Presidente individuato tra i componenti della Giunta o Assessore delegato e dagli assessori dei Comuni dell'Unione con deleghe specifiche;

4. Sono informati delle riunioni delle Conferenze di settore e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, gli assessori dei comuni aderenti competenti nella materia trattata, ma che non fanno parte delle conferenze stesse.

Art. 38 Attribuzioni delle Conferenze di settore

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, ogni Conferenza, per le attività del proprio settore, costituisce l'organo di riferimento politico-amministrativo per gli organi tecnici dell'Unione; supporta, supervisiona e controlla l'attività degli organi direttivi, verificando con modalità continuative il progredire dell'azione amministrativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il mantenimento degli equilibri economici e finanziari.

Art. 39 Adunanze e deliberazioni delle Conferenze di settore

1. L'attività delle Conferenze di settore è collegiale.

2. Per la validità delle sedute delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi

componenti. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente della Conferenza.

3. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente della Conferenza, ovvero a richiesta di due dei suoi membri o del Responsabile di posizione organizzativa. La convocazione è fatta con le modalità previste nel regolamento di organizzazione.

4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche; ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile di Posizione Organizzativa o suo delegato, che ne assicura la verbalizzazione tramite il proprio staff.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 40 Principi generali

Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e di reciproca leale collaborazione tra il personale degli uffici dell'Unione e il personale degli uffici dei comuni aderenti.

L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di

strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 41 Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009;

le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 42 Segretario generale

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente, che lo sceglie, di norma, tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni. La nomina a segretario dell'Unione è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte del Segretario, in conformità a quanto previsto dalla legislazione in materia di segretari comunali e provinciali. Il possesso dello status di segretario comunale è requisito essenziale per la nomina a segretario dell'Unione dei Comuni.

La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del segretario comunale.

Art. 43 Personale dell'Unione

Il personale dell'Unione è composto da:

dipendenti trasferiti o comandati dai Comuni partecipanti;

dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti;

dipendenti provenienti da altri enti in caso di trasferimento di funzioni.

L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti. Se la deliberazione è assunta all'unanimità i Comuni sono tenuti a disporre il distacco.

Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 44

Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

1. L'Unione ottempera a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti in materia per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, sia tramite l'azione del Responsabile di Posizione Organizzativa che attraverso i competenti servizi degli enti aderenti.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 45

Principi generali

All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 46

Finanze dell'Unione

L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

tasce, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

rendite patrimoniali;

accensione di prestiti;

prestazioni per conto di terzi;

altri proventi o erogazioni.

L'Unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 47

Bilancio e programmazione finanziaria

Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

Art. 48

Controllo di gestione

1. L'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.

2. Il controllo di gestione si realizza anche attraverso il costante monitoraggio e valutazione dei servizi erogati.

Art. 49

Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

2. Non appena possibile e comunque entro un biennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell'Unione, con analisi degli effetti prodotti nell'ambito territoriale considerato.

Art. 50

Revisore dei conti

Il Consiglio dell'Unione elegge, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

La cancellazione dall'elenco dei Revisori dei conti o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 51

Servizio di tesoreria

Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 52

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- b) da attività finanziarie immobilizzate;
- c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

Art. 53

Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Il regolamento è predisposto dal Segretario dell'Unione e approvato dal Consiglio.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

Art 54

Servizi pubblici locali

1. L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al capo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione deve garantire che nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione.

3. L'Unione non può sospendere o terminare l'eser-

cizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.

4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati nel capo I del presente Statuto.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 55

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per ogni singolo Comune.

Art. 56

Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, seguita da un'analoga deliberazione del Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:

a. la decorrenza dello scioglimento deve coincidere con la scadenza di un determinato esercizio finanziario;

b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

2. L'Unione si scioglie quando, in seguito all'esercizio del recesso previsto dal successivo art. 57, il numero dei comuni risulta essere inferiore a 2.

Art. 57

Recesso dall'Unione

Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione.

La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente

con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione e ai Sindaci dei Comuni aderenti.

Il recesso deve essere deliberato in forma definitiva entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente receduto. Qualora la deliberazione di recesso venga a perfezionarsi oltre il 30 giugno, il recesso medesimo avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso, fatti salvi accordi diversi tra gli enti.

In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

Art. 58

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 57, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

In caso di recesso:

obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino

alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.

istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Gli effetti e adempimenti derivanti dal recesso dai singoli servizi o funzioni sono disciplinati nelle singole Convenzioni che disciplinano le gestioni associate.

Art. 59 Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, seguita da un'analoga deliberazione del Consiglio dell'Unione, nelle quali si disciplinano:

a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza di un determinato esercizio finanziario;

b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione.

2. L'Unione si scioglie quando, in seguito all'esercizio del recesso previsto dall'art. 52, il numero dei comuni risulta essere inferiore a 2.

Art. 60 Adesione di nuovi Comuni

1. La richiesta di adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale dell'ente richiedente con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. Le richieste di adesione devono essere presentate al Presidente dell'Unione entro il 30 giugno di ciascun anno ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello delle richieste.

3. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 1.

4. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

5. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione sono soggetti a rinnovo secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

6. Ferme restando le procedure di cui ai precedenti commi per l'ingresso di nuovi Comuni nell'Unione, i tre Comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno individuano nel territorio del Valdarno Superiore l'ambito naturale che per ragioni storiche, geografiche, sociali ed economiche ha la caratteristica di essere naturalmente vocato ad una gestione unitaria.

Art. 61 Esclusione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto, dell'Atto costitutivo o delle convenzioni per la gestione di funzioni e servizi.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo inviata dal

Segretario, deve essere approvata dalla Giunta con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati prima di essere sottoposta al Consiglio.

3. Il Consiglio adotta il provvedimento di esclusione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il provvedimento di esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua adozione, e non implica variazione automatica al presente Statuto.

Art. 62

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni;

la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione;

il patrimonio acquisito dall'Unione;

i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali;

i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

Art. 63

Modifiche statutarie

Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

La proposta di modifica approvata dal Collegio dell'Unione viene trasmessa ai singoli Consigli comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara, con proprio atto, concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria; la modifica statutaria viene riportata integralmente nell'atto del Presidente dell'Unione, pubblicata sul BURT e inviata al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 267/2000.

Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 5, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

Art. 64

Atti regolamentari

Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune ove ha sede legale l'Unione dei Comuni.

Art. 65

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 66

Norma finanziaria

Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

Art. 67

Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 18.08. 2000 e s.m.i. ed alla L.R.T. n. 68/2011.

- Avvisi

UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI

Rep. n. 1194 del 2 Ottobre 2012. Repubblica Italiana. Atto costitutivo. Unione dei Comuni dei Tre Colli.

L'anno duemiladodici il giorno due (2) del mese di Ottobre alle ore presso la sede del Comune di Pergine Valdarno, con la seguente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, redatta in numero di quattro originali, uno per ogni Comune e uno per la costituenda Unione di Comuni, tra:

Il Comune di Bucine, Codice Fiscale 00231910514, rappresentato dal Sindaco Sauro Testi nato a Bucine il 22/02/1963, il quale agisce in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2012 allegata al presente atto sotto la lettera A,

Il Comune di Laterina, Codice Fiscale 00257270512, rappresentato dal Sindaco Massimo Gennai, nato ad Arezzo il 19/09/1968 il quale agisce in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2012 allegata al presente atto sotto la lettera B,

Il Comune di Pergine Valdarno, Codice Fiscale 00178420519, rappresentato dal Sindaco Paola Prizzon, nata a Borgo San Lorenzo, la quale agisce in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/08/2012 allegata al presente atto sotto la lettera C,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 267/2000, art. 32, e della legge Regionale n. 68/2011, l'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI DEI TRE COLLI".

Art. 2

L'Unione è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, nonché conferite dalla Regione Toscana e da altri enti pubblici.

Art. 4

L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono e ha lo scopo di cooperare con i Comuni per assicurare alla popolazione livelli adeguati dei servizi, favorire lo sviluppo socioeconomico della realtà locale, garantire adeguati livelli di tutela ambientale e promozione del proprio territorio.

È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono.

Art. 5

L'Unione ha sede legale e amministrativa presso il Comune di Laterina.

Art. 6

L'Unione ha durata illimitata, fatte salve le possibilità di recesso e scioglimento previste dallo Statuto.

Art. 7

La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente temporaneo, nella figura del Sindaco del Comune ove è ubicata la sede legale e amministrativa dell'ente.

Nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Unione, nella quale la funzione di Segretario è svolta dal Segretario del Comune ove è ubicata la sede legale e amministrativa dell'ente, vengono esaminate, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Unione, le condizioni degli eletti dichiarandone eventuali incompatibilità, e viene eletto il Presidente dell'Unione.